

I.P.P.C.
INTEGRATED POLLUTION PREVENTION AND CONTROL
E
A.I.A.
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

AGGIORNAMENTO 2014

*GUIDA ALLA NORMATIVA NAZIONALE E ALLA
NORMATIVA APPLICATIVA ED INTEGRATIVA DELLA REGIONE VENETO*

A SEGUITO

DECRETO LEGISLATIVO 4 MARZO 2014, N. 46

«ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2010/75/UE RELATIVA ALLE EMISSIONI INDUSTRIALI».

e

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1298 DEL 22/07/2014

*«D.LGS. 04 MARZO 2014, N. 46 - ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2010/75/UE RELATIVA ALLE
EMISSIONI INDUSTRIALI (PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO).
PRIMI INDIRIZZI APPLICATIVI».*

Premessa	3
1. Oggetto della disciplina	4
1.2 Ambito di applicazione	4
1.3 Elenco delle autorizzazioni ambientali sostituite dall'AIA	10
1.4 Principi generali dell'AIA e applicazione delle migliori tecniche disponibili	10
2. Autorità competente	13
2.1 Impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale	13
2.2 Individuazione dell'autorità competente in ambito regionale	14
3. Autorizzazione Integrata Ambientale	17
3.1 Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	17
3.1.1 <i>Modalità di presentazione e modulistica della Regione del Veneto</i>	18
3.2 Fasi preliminari del procedimento	18
3.3 Istruttoria e provvedimento conclusivo	18
3.4 Disposizioni transitorie relative al rilascio dell'AIA	19
3.4.1 <i>Disposizioni transitorie stabilite dalla Regione Veneto</i>	19
3.5 Tariffe per il rilascio dell'AIA e per l'effettuazione dei controlli	20
3.5.1 <i>Tariffe stabilite dalla Regione del Veneto</i>	20
3.6 Rinnovo, Riesame ed Aggiornamento dell'Autorizzazione	20
3.7 Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale	21
3.8 Attività di controllo	22
3.9 Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione	22
3.10 Incidenti e imprevisti	23
3.11. Comunicazioni	23
4. Sanzioni	25
5. Rapporti fra Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e Valutazione di impatto Ambientale (VIA)	27
5.1 <i>Rapporti fra le procedure di AIA e VIA nella Regione del Veneto</i>	27

Premessa

La disciplina relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (*Integrated Pollution Prevention and Control*, da cui la sigla IPPC con la quale è stata denominata la normativa di riferimento sia comunitaria che nazionale) è stata introdotta nell'Unione Europea dalla direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 *sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento*.

Finalità principale di tale direttiva è la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da determinate attività (elencate all'allegato 1 della medesima) prevedendo «*misure intese a evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel terreno, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso*». Lo strumento principale previsto dalla disciplina comunitaria per raggiungere tale obiettivo è costituito da un'autorizzazione (denominata *Autorizzazione Integrata Ambientale*, cd. AIA) che deve comprendere «*tutte le misure necessarie per soddisfare le condizioni di autorizzazione al fine di raggiungere in tal modo un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso*» e che i «*valori limite di emissione, parametri o misure tecniche equivalenti devono basarsi sulle migliori tecniche disponibili, senza imporre l'uso di una tecnica o di una tecnologia specifica, tenendo presente le caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, la sua posizione geografica e le condizioni ambientali locali*».

La direttiva 96/61/CE è stata successivamente abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/1/CE del 15 gennaio 2008 *sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento*, anche se si tratta di una modifica formale intesa a raggruppare in un unico atto la direttiva originaria e tutte le modifiche successive, senza modificarne le disposizioni di base.

Nel nostro Paese la direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento era stata recepita, in un primo momento, con il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 «*Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento*». Tale provvedimento, peraltro, dava un'attuazione solo parziale alla direttiva comunitaria in quanto disciplinava il rilascio, il rinnovo e il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale o AIA non di tutti gli impianti ricadenti nel campo di applicazione della direttiva stessa (ed elencati all'allegato I), ma solo degli impianti definiti «*esistenti*».

In un secondo momento, con il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 recante «*Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento*», si è provveduto a dare completa attuazione alla direttiva comunitaria.

Con il d.lgs. n. 59/2005, infatti si

- prevedeva l'applicazione della disciplina IPPC sia agli impianti esistenti che agli impianti nuovi;
- abrogava il d.lgs. n. 372/1999 facendo peraltro salvi i provvedimenti normativi già adottati (in particolare le linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili) e le autorizzazioni integrate ambientali già rilasciate.

Infine, il legislatore nazionale è nuovamente intervenuto sulla materia con il decreto legislativo 20 giugno 2010, n. 128 «*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69*».

Con tale provvedimento si è provveduto ad abrogare il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, i cui contenuti sono stati traslati, nella Parte seconda del d.lgs. n. 152/2006 (in particolare si veda il nuovo Titolo III-bis «*L'Autorizzazione Integrata Ambientale*», oggi oggetto di profonde modifiche ed integrazioni da parte del Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 recante «*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali*».

Il decreto legislativo n. 46/2014 ha apportato numerose ed importanti modifiche alla disciplina relativa al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC). In particolare, è stato integrato ed ampliato il campo di applicazione, coinvolgendo altre attività industriali, è stato introdotto l'obbligo di presentare una particolare relazione contenente informazioni sul suolo e sulle acque ed è stato in parte modificato il regime sanzionatorio.

1. Oggetto della disciplina

Finalità principale della disciplina IPPC è la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da determinate attività, con l'obiettivo di superare la logica settoriale relativa ai singoli procedimenti autorizzatori, anche e soprattutto in considerazione del fatto che, come si legge nelle premesse della direttiva 2008/1/CE, «*approcci distinti nel controllo delle emissioni nell'aria, nell'acqua o nel suolo possono favorire [o comunque non consentono di individuare e controllare efficacemente] il trasferimento dell'inquinamento tra i vari settori ambientali anziché proteggere l'ambiente nel suo complesso*» (8° considerando di premessa alla direttiva).

A tal fine pertanto «*L'autorizzazione dovrebbe comprendere tutte le misure necessarie per soddisfare le condizioni di autorizzazione, onde raggiungere un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso.*» (17° considerando di premessa alla direttiva).

Ai sensi della definizione contenuta nell'articolo 5, lett. o-bis), del d.lgs. n. 152/2006 l'autorizzazione integrata ambientale o AIA è: «**il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c). Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per una o più installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio.**».

1.2 Ambito di applicazione

Ai sensi dell'articolo 6, comma 13 del d.lgs. n. 152/2006 «*L'autorizzazione integrata ambientale è necessaria per:*

- a) *le installazioni che svolgono attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda;*
- b) *le modifiche sostanziali degli impianti di cui alla lettera a) del presente comma.*».

L'art. 26 del d.lgs. n. 46/2014 ha previsto la sostituzione dell'allegato VIII (che individua le attività soggette al rilascio dell'AIA) alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006.

Si riporta di seguito l'intero Allegato VIII mettendo a confronto il **Testo previgente** con il **Testo nuovo**.

Le parti modificate sono state evidenziate in **rosso** nel **Testo previgente** ed in **grassetto** nel **Testo nuovo**.

A tal proposito si ritiene opportuno segnalare in particolare i seguenti aspetti:

- a) alla categoria 4 relativamente all'Industria chimica:
 - si fa riferimento alle produzioni su scala industriale non solo mediante trasformazione chimica ma anche biologica;
 - è stata estesa l'applicazione della disciplina a tutti i prodotti chimici organici, inorganici, fitosanitari, biocidi e farmaceutici non configurabili come "*di base*";
- b) alla categoria 5 relativa alla Gestione dei rifiuti è stata modificata in molti casi la modalità di individuazione delle attività, si passa infatti da riferimenti alle operazioni di smaltimento e recupero come definite negli allegati IIA e IIB alla direttiva comunitaria (che coincidono con gli allegati A e B del d.lgs. n. 152/2006), ove tali operazioni sono individuate con sigle che riportano le lettere R e D seguite da un numero identificativo, ad indicazioni di processi di recupero e smaltimento senza alcun riferimento alle sigle.

Allegato VIII	
Testo previgente	Testo nuovo
1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nel titolo III- <i>bis</i> della seconda parte del presente decreto.	Inquadramento generale A - Le installazioni , gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nel Titolo III- <i>bis</i> alla Parte Seconda.
2. I valori limite riportati di seguito si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attività elencate alla medesima voce in uno stesso impianto o in una stessa località, si sommano le capacità di tali attività.	B - I valori soglia riportati di seguito si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attività elencate alla medesima voce in una stessa installazione o in una stessa località, si sommano le capacità di tali attività. Per le attività di gestione dei rifiuti, tale calcolo si applica al livello delle attività 5.1 e 5.3, lettere a) e b).
	C - Nell'ambito delle categorie di attività di cui al punto 4 (industria chimica), si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica o biologica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6. D - In mancanza di specifici indirizzi interpretativi emanati ai sensi dell'articolo 29-<i>quinquies</i> e di linee guida interpretative emanate dalla Commissione Europea, le autorità competenti valuteranno autonomamente: a) il rapporto tra le attività di gestione dei rifiuti descritte nel presente Allegato e quelle descritte agli Allegati B e C alla Parte Quarta; e b) l'interpretazione del termine "scala industriale" in riferimento alle attività dell'industria chimica descritte nel presente Allegato.
1. <i>Attività energetiche.</i> 1.1. Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW. 1.2. Raffinerie di petrolio e di gas. 1.3. Cokerie. 1.4. Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone. 1.4- <i>bis</i> Terminali di rigassificazione e altri impianti localizzati in mare su piattaforme off-shore.	1. <i>Attività energetiche</i> 1.1. Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW 1.2. Raffinazione di petrolio e di gas 1.3. Produzione di coke 1.4. Gassificazione o liquefazione di: a) carbone; b) altri combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW 1.4 - <i>bis</i> Attività svolte su terminali di rigassificazione e altre installazioni localizzate in mare su piattaforme offshore, esclusi quelli che non effettuino alcuno scarico (ai sensi del Capo II del Titolo IV alla Parte Terza) e le cui emissioni in atmosfera siano esclusivamente riferibili ad impianti ed attività scarsamente rilevanti di cui alla Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta.
2. <i>Produzione e trasformazione dei metalli.</i> 2.1. Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati. 2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora. 2.3. Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: a) laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora; b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW;	2. <i>Produzione e trasformazione dei metalli</i> 2.1. Arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati 2.2. Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 Mg all'ora 2.3. Trasformazione di metalli ferrosi mediante: a) attività di laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 Mg di acciaio grezzo all'ora; b) attività di forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW;

<p>c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora.</p> <p>2.4. Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.</p> <p>2.5. Impianti: a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;</p> <p>b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli.</p> <p>2.6. Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³.</p>	<p>c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 Mg di acciaio grezzo all'ora.</p> <p>2.4. Funzionamento di fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno.</p> <p>2.5. Lavorazione di metalli non ferrosi: a) produzione di metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;</p> <p>b) fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli;</p> <p>2.6. Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³.</p>
<p>3. Industria dei prodotti minerali.</p> <p>3.1. Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.</p> <p>3.2. Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti dell'amianto.</p> <p>3.3. Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.</p> <p>3.4. Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.</p> <p>3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m³ e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m³.</p>	<p>3. Industria dei prodotti minerali</p> <p>3.1. Produzione di cemento, calce viva e ossido di magnesio a) Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 Mg al giorno oppure altri forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno; b) produzione di calce viva in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno; c) produzione di ossido di magnesio in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno.</p> <p>3.2. Produzione di amianto o fabbricazione di prodotti dell'amianto</p> <p>3.3. Fabbricazione del vetro compresa la produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 Mg al giorno</p> <p>3.4. Fusione di sostanze minerali compresa la produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 Mg al giorno</p> <p>3.5. Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane con una capacità di produzione di oltre 75 Mg al giorno.</p>
<p>4. Industria chimica.</p> <p>Nell'ambito delle categorie di attività della sezione 4 si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6.</p> <p>4.1. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come: a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici); b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi; c) idrocarburi solforati;</p>	<p>4. Industria chimica</p> <p>4.1. Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare: a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici); b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri e miscele di esteri, acetati, eteri, perossidi e resine epossidiche; c) idrocarburi solforati;</p>

<p>d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;</p> <p>e) idrocarburi fosforosi;</p> <p>f) idrocarburi alogenati;</p> <p>g) composti organometallici;</p> <p>h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa);</p> <p>i) gomme sintetiche;</p> <p>l) sostanze coloranti e pigmenti;</p> <p>m) tensioattivi e agenti di superficie.</p> <p>4.2. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali:</p> <p>a) gas, quali ammoniaca; cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;</p> <p>b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati;</p> <p>c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio;</p> <p>d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento;</p> <p>e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio.</p> <p>4.3. Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti).</p> <p>4.4. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi.</p> <p>4.5. Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base.</p> <p>4.6. Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi.</p>	<p>d) idrocarburi azotati, segnatamente amine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;</p> <p>e) idrocarburi fosforosi;</p> <p>f) idrocarburi alogenati;</p> <p>g) composti organometallici;</p> <p>h) materie plastiche (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa);</p> <p>i) gomme sintetiche;</p> <p>l) sostanze coloranti e pigmenti;</p> <p>m) tensioattivi e agenti di superficie.</p> <p>4.2. Fabbricazione di prodotti chimici inorganici, e in particolare:</p> <p>a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro e fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;</p> <p>b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati;</p> <p>c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio;</p> <p>d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento;</p> <p>e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio.</p> <p>4.3. Fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)</p> <p>4.4. Fabbricazione di prodotti fitosanitari o di biocidi</p> <p>4.5. Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi</p> <p>4.6. Fabbricazione di esplosivi</p>
<p>5. Gestione dei rifiuti. Salvi l'articolo 11 della direttiva 75/442/CEE e l'articolo 3 della direttiva 91/689/CEE, del 12 dicembre 1991 del Consiglio, relativa ai rifiuti pericolosi.</p> <p>5.1. Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del 16 giugno 1975 del Consiglio, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno.</p> <p>5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti</p>	<p>5. Gestione dei rifiuti</p> <p>5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività:</p> <p>a) trattamento biologico;</p> <p>b) trattamento fisico-chimico;</p> <p>c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;</p> <p>d) ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;</p> <p>e) rigenerazione/recupero dei solventi;</p> <p>f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici;</p> <p>g) rigenerazione degli acidi o delle basi;</p> <p>h) recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti;</p> <p>i) recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori;</p> <p>j) rigenerazione o altri reimpieghi degli oli;</p> <p>k) lagunaggio.</p> <p>5.2. Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di</p>

<p>nella direttiva 89/369/CEE dell'8 giugno 1989 del Consiglio, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE del 21 giugno 1989 del Consiglio, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora.</p> <p>5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8 e D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.</p> <p>5.4. Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.</p>	<p>coincenerimento dei rifiuti:</p> <p>a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora;</p> <p>b) per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno.</p> <p>5.3.</p> <p>a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:</p> <p>1) trattamento biologico;</p> <p>2) trattamento fisico-chimico;</p> <p>3) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;</p> <p>4) trattamento di scorie e ceneri;</p> <p>5) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.</p> <p>b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:</p> <p>1) trattamento biologico;</p> <p>2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;</p> <p>3) trattamento di scorie e ceneri;</p> <p>4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti. Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno.</p> <p>5.4. Discariche, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.</p> <p>5.5. Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.</p> <p>5.6. Deposito sotterraneo di rifiuti pericolosi con una capacità totale superiore a 50 Mg.</p>
<p>6. Altre attività.</p> <p>6.1. Impianti industriali destinati alla fabbricazione:</p> <p>a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;</p> <p>b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;</p> <p>6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio,</p>	<p>6. Altre attività</p> <p>6.1. Fabbricazione in installazioni industriali di:</p> <p>a) pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;</p> <p>b) carta o cartoni con capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno;</p> <p>c) uno o più dei seguenti pannelli a base di legno: pannelli a fibre orientate (pannelli OSB), pannelli truciolari o pannelli di fibre, con una capacità di produzione superiore a 600 m³ al giorno.</p> <p>6.2. Pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre tessili</p>

<p>imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.</p> <p>6.3. Impianti per la concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito.</p> <p>6.4:</p> <p>a) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno;</p> <p>b) Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale);</p> <p>c) Trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annua).</p> <p>6.5. Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.</p> <p>6.6. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:</p> <p>a) 40.000 posti pollame;</p> <p>b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o</p> <p>c) 750 posti scrofe.</p> <p>6.7. Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno.</p> <p>6.8. Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.</p> <p>6.8-bis. Cattura di flussi di CO₂ provenienti da impianti che rientrano nel presente allegato ai fini dello stoccaggio geologico a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.</p>	<p>o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 Mg al giorno.</p> <p>6.3. Concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 Mg al giorno di prodotto finito.</p> <p>6.4.</p> <p>a) Funzionamento di macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno;</p> <p>b) Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da:</p> <p>1) solo materie prime animali (diverse dal semplice latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 Mg al giorno;</p> <p>2) solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno;</p> <p>3) materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati che separati, quando, detta "A" la percentuale (%) in peso della materia animale nei prodotti finiti, la capacità di produzione di prodotti finiti in Mg al giorno è superiore a;</p> <p>- 75 se A è pari o superiore a 10; oppure</p> <p>- [300 - (22,5 × A)] in tutti gli altri casi</p> <p>L'imballaggio non è compreso nel peso finale del prodotto.</p> <p>c) Trattamento e trasformazione esclusivamente del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 Mg al giorno (valore medio su base annua).</p> <p>6.5. Lo smaltimento o il riciclaggio di carcasse o di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 Mg al giorno.</p> <p>6.6. Allevamento intensivo di pollame o di suini:</p> <p>a) con più di 40000 posti pollame;</p> <p>b) con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg); o</p> <p>c) con più di 750 posti scrofe.</p> <p>6.7. Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solventi organici superiore a 150 kg all'ora o a 200 Mg all'anno.</p> <p>6.8. Fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.</p> <p>6.9. Cattura di flussi di CO₂ provenienti da installazioni che rientrano nel presente Allegato ai fini dello stoccaggio geologico in conformità decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162.</p> <p>6.10. Conservazione del legno e dei prodotti in legno con prodotti chimici con una capacità di produzione superiore a 75 m³ al giorno eccetto il trattamento esclusivamente contro l'azzurratura.</p>
---	--

	<p>6.11. Attività di trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperte dalle norme di recepimento della direttiva 91/271/CEE, ed evacuate da un'installazione in cui è svolta una delle attività di cui al presente Allegato.</p>
--	--

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con circolare del 13 luglio 2004 ha fornito alcuni elementi interpretativi in merito alla corretta individuazione della attività soggette alla disciplina.

1.3 Elenco delle autorizzazioni ambientali sostituite dall'AIA

L'allegato IX alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006 individua le seguenti autorizzazioni ambientali da considerare sostituite dall'autorizzazione integrata ambientale:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (Titolo I della Parte V del d.lgs. n. 152/2006).
- autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Parte III d.lgs. n. 152/2006).
- autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articolo 208 d.lgs. n. 152/2006).
- autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, articolo 7).
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, articolo 9).
- autorizzazione allo scarico rilasciata dal Magistrato alle Acque di Venezia, limitatamente alle condizioni di esercizio degli scarichi idrici e alle modalità di controllo di tali condizioni (decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito con modificazioni nella legge 31 maggio 1995, n. 206, articolo 2, comma 2)

L'articolo 29-*quater*, comma 11, prevede che l'AIA sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006; a tal fine il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale richiama esplicitamente le eventuali condizioni, già definite nelle autorizzazioni sostituite, la cui necessità permane.

Inoltre, l'articolo 29-*quater*, nella parte finale del comma 11, precisa che l'AIA sostituisce anche la comunicazione prevista dall'articolo 216 del d.lgs. n. 152/2006 e relativa alle attività di recupero di rifiuti in cd. "*regime semplificato*" (si tratta di attività di recupero di rifiuti che a determinate condizioni, stabilite in appositi provvedimenti ministeriali, sono avviabili decorsi novanta giorni dall'invio alla provincia competente della comunicazione di inizio attività).

Fino alla data di invio della comunicazione di cui all'articolo 29-*decies*, comma 1, relativa alla prima autorizzazione integrata ambientale rilasciata all'installazione, le installazioni esistenti per le quali sia stata presentata nei termini previsti la relativa domanda, possono proseguire la propria attività, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore rilasciate per l'esercizio e per le modifiche non sostanziali delle installazioni medesime; tali autorizzazioni restano valide ed efficaci fino alla data di cui all'articolo 29-*quater*, comma 12, specificata nell'autorizzazione integrata ambientale, ovvero fino alla conclusione del procedimento, ove esso non porti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (articolo 35, comma 2-*quater*).

Ai sensi dell'articolo 34, comma 9-*bis*, l'elenco delle autorizzazioni ambientali da considerare sostituite dall'AIA, previsto dall'allegato IX, può essere modificato «*con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*».

1.4. Principi generali dell'AIA e applicazione delle migliori tecniche disponibili

L'articolo 6, comma 16, del d.lgs. n. 152/2006, contiene un elenco di «*principi generali dell'autorizzazione*», ossia degli obiettivi dei quali deve tener conto l'autorità competente nel determinare le condizioni per l'AIA.

Il principio fondamentale, ancorché non del tutto inedito, fissato dall'articolo 6, comma 16, del d.lgs. n. 152/2006 e da applicare ai sensi del successivo articolo 29-*sexies* per la determinazione, da parte dell'autorità competente, dei contenuti dell'autorizzazione è che:

- «*devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili*» (articolo 6, comma 16, lett. a)),
- ovvero, più esattamente, che «*i valori limite di emissione [da fissarsi nell'autorizzazione] ... fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili [tenendo però conto anche di altri aspetti e*

comunque] *senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica»* (articolo 29-sexies, comma 4)

Per quanto riguarda gli aspetti relativi ai valori limite di emissione il nuovo decreto prevede un criterio generale in base al quale i valori limite sono fissati dall'Autorità competente in modo da garantire che, in condizioni normali di esercizio, le emissioni non superino i valori di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) (articolo 29-sexies).

In particolare l'Autorità competente può procedere secondo le seguenti opzioni:

- a) fissando valori limite che non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL), adottando condizioni e tempi di riferimento previsti dalle stesse, oppure
- b) fissando valori limite differenti per valore, tempi di riferimento o condizioni, in tal caso l'Autorità competente deve valutare, almeno annualmente, i risultati del controllo delle emissioni per verificare che le emissioni non abbiano superato i valori associati alle BAT.

Peraltro, in determinati casi, l'Autorità competente può fissare valori limite di emissione:

- **più rigorosi** di quelli associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL), ciò può accadere quando strumenti di programmazione o di pianificazione ambientale riconoscano la necessità di applicare ad impianti localizzati in una determinata area misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili oppure se richiesto dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione;
- **meno severi** di quelli associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL), a condizione che si dimostri che " *porre limiti di emissione corrispondenti ai livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili comporterebbe una maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici ambientali, in ragione dell'ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali dell'installazione interessata e delle caratteristiche tecniche dell'installazione interessata*", in tali casi i valori limite non possono superare i valori previsti dagli allegati al d.lgs. n. 152/2006 laddove applicabili (al riguardo si veda anche il nuovo allegato XII-bis alla Parte seconda).

L'autorità competente può accordare **deroghe temporanee** in merito ai valori limite di emissione o alle altre condizioni dell'autorizzazione " *in caso di sperimentazione e di utilizzo di tecniche emergenti per un periodo complessivo non superiore a nove mesi, a condizione che dopo il periodo specificato tale tecnica sia sospesa o che le emissioni dell'attività raggiungano almeno i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili*".

2. Autorità competente

In base alla definizione contenuta nell'art. 5, lett. p), del d.lgs. n. 152/2006 per Autorità competente si intende: «*la pubblica amministrazione cui compete ... il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l'esercizio*».

Il successivo articolo 7, nell'individuare le Autorità competenti stabilisce che:

- i progetti relativi alle attività dell'allegato XII (Categorie di impianti relativi alle attività industriali di cui allegato VIII, soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale) alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006 sono sottoposti alla procedura di rilascio dell'AIA in sede statale e l'Autorità competente è il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- i progetti relativi alle altre attività soggette alla disciplina IPPC sono sottoposti alla procedura di rilascio dell'AIA «*secondo le disposizioni delle leggi regionali*» e l'Autorità competente è «*la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle province autonome*».

2.1 Impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale

L'allegato XII (*Categorie di impianti relativi alle attività industriali di cui allegato VIII, soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale*) alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006 individua le seguenti categorie di impianti, relativi alle attività industriali di cui all'allegato VIII, soggetti ad AIA statale:

- 1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate (Mg) al giorno di carbone o di scisti bituminosi;
- 2) Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW;
- 3) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio;
- 4) Impianti chimici con capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie di seguito indicate:

Classe di prodotto	Soglie* Gg/anno
a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici)	200
b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi	200
c) idrocarburi solforati	100
d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati	100
e) idrocarburi fosforosi	100
f) idrocarburi alogenati	100
g) composti organometallici	100
h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa)	100
i) gomme sintetiche	100
l) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile	100
m) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati	100
n) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio	100
o) fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)	300
* Le soglie della tabella sono riferite alla somma delle capacità produttive relative ai singoli composti che sono riportati in un'unica riga.	

- 5) Impianti funzionalmente connessi a uno degli impianti di cui ai punti precedenti, localizzati nel medesimo sito e gestiti dal medesimo gestore, che non svolgono attività di cui all'allegato VIII;
- 6) Altri impianti rientranti nelle categorie di cui all'allegato VIII localizzati interamente in mare.

2.2 Individuazione dell'autorità competente in ambito regionale

Nel quadro del riparto delle competenze amministrative previsto dalla legislazione statale, la Regione del Veneto con l'articolo 5 *bis* della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, introdotto dalla legge regionale 16 agosto 2007, n. 26, ha previsto che, per gli impianti diversi da quelli di competenza statale, le autorità competenti siano:

- a) la Regione per gli impianti individuati nell'allegato A;
- b) le Province per gli impianti individuati nell'allegato B.

così ripartendo le tipologie impiantistiche assoggettate alla procedura di A.I.A. così come individuate dall'Allegato I dell'allora normativa vigente costituita dal D.lgs. n. 59/2005, successivamente sostituito dall'Allegato VIII della Parte II del D.lgs. n. 152/2006, introdotto con il D.lgs. n. 128/2010.

Il recente D.lgs. n. 46/2014 ha a sua volta sostituito l'allegato VIII alla parte II del D.lgs. n. 152/2006, introducendo nuove tipologie progettuali, che ridefinisce col termine di "*installazioni*" e modificandone altre già previste dalla previgente disciplina.

Alla luce di tali modifiche e in attesa di una revisione della disciplina regionale in materia, la Regione del Veneto con deliberazione della Giunta regionale 22 luglio 2014, n. 1298 ha adottare i seguenti primi indirizzi applicativi volti a precisare quale sia l'autorità competente al rilascio dell'A.I.A.:

- a) per le installazioni già presenti nell'allegato VIII che non hanno subito modificazioni a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 46/2014 e per quelle che hanno subito modifiche a seguito dell'entrata in vigore del sopra citato decreto, viene confermata la ripartizione di competenze prevista dalla L.R. n. 33/1985, art. 5-*bis*;
- b) per le installazioni inserite ex novo nell'allegato VIII dal D.lgs. n. 46/2014 (punti 6.10 e 6.11), l'autorità competente è individuata nella Regione;
- c) per le installazioni di gestione dei rifiuti (punto 5 dell'allegato VIII), si ritiene, in prima applicazione, di mantenere la ripartizione prevista dall'art. 5 bis, della L.R. n. 33/1985, essendo un caso particolare di quanto già indicato al precedente punto a);
- d) per le installazioni in precedenza non assoggettate ad AIA e riconducibili alle attività di gestione rifiuti, resta ferma la ripartizione di competenza prevista dagli art. 4 e 6, della L.R. 3/2000, in quanto riconfermata dall'art. 18, della L.R. 20/2007; pertanto, per tali installazioni è competente al rilascio dell'A.I.A. la medesima autorità competente al rilascio delle autorizzazioni di cui alla L.R. 3/2000.

In deroga ai criteri sopra indicati, nei casi in cui nel medesimo sito siano presenti più attività soggette ad A.I.A., il relativo provvedimento è rilasciato dall'autorità competente per l'attività principale svolta nel sito, intendendosi per attività principale quella rispetto alla quale le altre attività eventualmente presenti nel sito sono funzionali o accessorie.

Allegati alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33

Allegato A (Categorie di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale regionale)

I. ATTIVITÀ ENERGETICHE

I.1 Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW fino a 300 MW;

I.2 Raffinerie di petrolio (escluse le raffinerie di petrolio grezzo) e di gas;

I.3 Cokerie;

I.4 Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone con meno di 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi.

II. INDUSTRIA CHIMICA (nell'ambito delle categorie di attività della sezione II si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6 dell'allegato I del decreto legislativo n. 59/2005 [*si veda ora l'allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006*])

II.1 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come:

- a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici) con capacità complessiva annua fino a 200.000 tonnellate anno;
- b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi con capacità complessiva annua fino a 200.000 tonnellate anno;
- c) idrocarburi solforati con capacità complessiva annua fino a 100.000 tonnellate anno;
- d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati con capacità complessiva annua fino a 100.000 tonnellate anno;
- e) idrocarburi fosforosi con capacità complessiva annua fino a 100.000 tonnellate anno;
- f) idrocarburi alogenati con capacità complessiva annua fino a 100.000 tonnellate anno;
- g) composti organometallici con capacità complessiva annua fino a 100.000 tonnellate anno;
- h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa) con capacità complessiva annua fino a 100.000 tonnellate anno;
- i) gomme sintetiche con capacità complessiva annua fino a 100.000 tonnellate anno;

II.2 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali:

- a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile con capacità complessiva annua fino a 100.000 tonnellate anno;
- b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati con capacità complessiva annua fino a 100.000 tonnellate anno;
- c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio con capacità complessiva annua fino a 100.000 tonnellate anno;
- d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento;
- e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio;

II.3 Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti) con capacità complessiva annua fino a 300.000 tonnellate anno;

II.4 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;

II.5 Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base;

II.6 Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi.

III. GESTIONE DEI RIFIUTI (salvi l'articolo 11 della direttiva n. 75/442/CEE e l'articolo 3 della direttiva n. 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi)

III.1 Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati IIA e IIB (operazione R 1) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno.

III.2 Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva 89/369/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora.

III.3 Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato IIA della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.

III.4 Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti e di quelle per rifiuti urbani.

IV ALTRE ATTIVITÀ

IV.1 Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.

Allegato B (Categorie di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale provinciale)

I. PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE DEI METALLI

I.1 Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati;

I.2 Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora;

I.3 Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:

- a) laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
- b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 KJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW;
- c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;

I.4 Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;

I.5 Impianti:

- a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;
- b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli;

I.6 Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³.

II. INDUSTRIA DEI PRODOTTI MINERALI

II.1 Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno;

II.2 Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti dell'amianto;

II.3 Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;

II.4 Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;

II.5 Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m³ e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m³.

III INDUSTRIA CHIMICA (nell'ambito delle categorie di attività della sezione III si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6 dell'allegato I del decreto legislativo n. 59/2005 [si veda ora l'allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006])

III.1 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come:

- a) sostanze coloranti e pigmenti;
- b) tensioattivi e agenti di superficie.

IV GESTIONE DEI RIFIUTI (salvi l'articolo 11 della direttiva n. 75/442/CEE e l'articolo 3 della direttiva n. 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi)

IV.1 Impianti per il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno.

IV.2 Discariche per rifiuti urbani che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate.

V ALTRE ATTIVITÀ

V.1 Impianti industriali destinati alla fabbricazione:

- a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
- b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;

V.2 Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessuti la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;

V.3 Impianti per la concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito;

V.4 a) macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno;

- b) trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale);

- c) trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annua);

V.5 Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:

- a) 40.000 posti pollame;
- b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg);
- c) 750 posti scrofe;

V.6 Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per appretare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate;

V.7 Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.

3. Autorizzazione Integrata Ambientale

3.1 Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

Considerato che l'AIA «*sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX alla Parte Seconda del presente decreto*» (articolo 29-*quater*, comma 11), l'istanza per ottenerla deve, pertanto, contenere tutte le informazioni richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore.

Tale istanza, peraltro, deve comunque contenere (articolo 29-*ter*, comma 1):

- a) descrizione dell'installazione e delle sue attività, specificandone tipo e portata;
- b) descrizione delle materie prime e ausiliarie, delle sostanze e dell'energia usate o prodotte dall'installazione;
- c) descrizione delle fonti di emissione dell'installazione;
- d) descrizione dello stato del sito di ubicazione dell'installazione;
- e) descrizione del tipo e dell'entità delle prevedibili emissioni dell'installazione in ogni comparto ambientale nonché un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;
- f) descrizione della tecnologia e delle altre tecniche di cui si prevede l'uso per prevenire le emissioni dall'installazione oppure, qualora ciò non fosse possibile, per ridurle;
- g) descrizione delle misure di prevenzione, di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di recupero dei rifiuti prodotti dall'installazione;
- h) descrizione delle misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente nonché le attività di autocontrollo e di controllo programmato che richiedono l'intervento dell'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-*decies*, comma 3;
- i) descrizione delle principali alternative alla tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte, prese in esame dal gestore in forma sommaria;
- l) descrizione delle altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all'articolo 6, comma 16;
- m) se l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, una relazione di riferimento elaborata dal gestore prima della messa in esercizio dell'installazione o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata, per la quale l'istanza costituisce richiesta di validazione. L'autorità competente esamina la relazione disponendo nell'autorizzazione o nell'atto di aggiornamento, ove ritenuto necessario ai fini della sua validazione, ulteriori e specifici approfondimenti.

Ai sensi dell'articolo 29-*ter*, comma 2, la domanda «*deve contenere anche una sintesi non tecnica*», la qual cosa è chiaramente connessa con la pubblicazione nel proprio sito web della documentazione ai fini della consultazione da parte del pubblico e la facoltà di presentare osservazioni in forma scritta attribuita ai soggetti interessati, previsti al successivo articolo 29-*quater*.

Inoltre, il gestore può indicare quali informazioni contenute nella documentazione presentata all'autorità competente «*non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprietà intellettuale e, tenendo conto delle indicazioni contenute nell'articolo 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124, di pubblica sicurezza o di difesa nazionale. In tale caso il richiedente fornisce all'autorità competente anche una versione della domanda priva delle informazioni riservate, ai fini dell'accessibilità al pubblico*».

Ai fini della documentazione da allegare alla domanda va tenuto presente anche quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 29-*ter*, il quale stabilisce che:

«*Qualora le informazioni e le descrizioni fornite*

- *secondo un rapporto di sicurezza, elaborato conformemente alle norme previste sui rischi di incidente rilevante connessi a determinate attività industriali,*
 - *o secondo la norma ISO 14001,*
 - *ovvero i dati prodotti per i siti registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001,*
 - *nonché altre informazioni fornite secondo qualunque altra normativa,*
- rispettino uno o più dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzate ai fini della presentazione della domanda.»*

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto del 7 febbraio 2007, ha definito «*il formato e le modalità, anche telematiche per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale (AIA) di competenza statale*».

L'autorizzazione integrata ambientale, non rientra fra quelle ricomprese nell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), prevista dal d.P.R. 14 febbraio 2013, n. 59, peraltro la documentazione necessaria per il suo ottenimento deve essere presentata, ai sensi del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente per il territorio, il quale provvederà ad inoltrarla all'Autorità competente.

3.1.1 Modalità di presentazione e modulistica della Regione del Veneto

La Regione del Veneto con deliberazione della Giunta regionale 20 marzo 2007, n. 668 ha approvato le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale da parte dei gestori degli impianti soggetti alla disciplina IPPC ed anche la relativa modulistica.

In attesa dell'aggiornamento e revisione delle modalità di presentazione della domanda di A.I.A., a seguito del recente Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 recante «*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali*», la Regione del Veneto nella deliberazione della Giunta regionale 22 luglio 2014, n. 1298 ha confermato la validità della modulistica approvata con D.G.R. 20 marzo 2007, n. 668, scaricabile dal sito internet della Regione.

Con riferimento alle "installazioni esistenti" che sono rientrate nell'ambito di applicazione della disciplina in materia di "Autorizzazione Integrata Ambientale" per effetto delle nuove previsioni del D.lgs. n. 46/2014, l'art 29 comma 2 di tale decreto prevede che deve essere presentata domanda di AIA entro il 7 settembre 2014. A tale proposito si intende correttamente presentata l'istanza redatta sulla base della modulistica approvata dalla sopracitata D.G.R., compilata nelle seguenti parti: scheda A, punti A1, A2, A3, A6, A8, A9. Qualora la domanda venga presentata entro il termine indicato e secondo le modalità sopracitate, gli impianti potranno, come previsto ai sensi dell'art. 29, comma 3 del d.lgs. n. 46/2014, continuare l'esercizio sulla base delle autorizzazioni previgenti nelle more del rilascio dell'A.I.A.

3.2. Fasi preliminari del procedimento

Ai sensi dell'articolo 29-ter, comma 4, l'Autorità competente, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di AIA corredata dalla prescritta documentazione, deve verificarne la completezza e qualora la documentazione risulti incompleta chiedere delle integrazioni «*indicando un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa*», il gestore può chiedere una proroga di tale termine «*in ragione della complessità della documentazione da presentare*». In assenza di presentazione della documentazione integrativa nei termini previsti la domanda di AIA si intende ritirata.

In caso di richiesta di integrazioni i termini del procedimento di rilascio dell'AIA sono interrotti fino alla presentazione della documentazione integrativa.

Nella procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata sono stati introdotti, inoltre, alcuni elementi di pubblicità e partecipazione del pubblico tipici della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA).

In dettaglio (articolo 29-quater, commi 3 e 4):

- l'autorità competente, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda comunica al gestore la data di avvio del procedimento (ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*») e la sede degli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento;
- il gestore, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento, provvede a pubblicare nel proprio sito web l'indicazione della localizzazione dell'impianto, del nominativo del gestore e del luogo ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni (tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241); le informazioni pubblicate dal gestore sono pubblicate dall'autorità competente nel proprio sito web;
- i soggetti interessati, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio sul sito web, possono presentare all'autorità competente, in forma scritta, osservazioni sulla domanda.

3.3. Istruttoria e provvedimento conclusivo

«*Ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale*», prevede l'articolo 29-quater, comma 5, ma, più propriamente, per l'istruttoria della domanda, l'autorità competente convoca un'apposita Conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale sono invitati:

- le amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico;
- il soggetto richiedente l'autorizzazione integrata ambientale,

nonché,

- per le installazioni di competenza regionale, le altre amministrazioni competenti per il rilascio dei titoli abilitativi richiesti contestualmente al rilascio dell'AIA.

Ai sensi dell'articolo 29-quater, commi 7 e 8, in sede di Conferenza di servizi:

- sono acquisite le eventuali prescrizioni del sindaco ai sensi degli articoli 216 e 217 del regio decreto 27

luglio 1934, n. 1265 (relativi alle industrie insalubri);

- è acquisita la proposta dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) per gli impianti di competenza statale o il parere delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente per quanto riguarda il monitoraggio ed il controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente;
- può essere formulata una nuova richiesta di integrazioni «*anche al fine di valutare la applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive*», in tal caso deve essere indicato un termine massimo, non superiore a 90 giorni, per la presentazione della documentazione, nel frattempo i termini del procedimento sono sospesi.

L'Autorità competente si esprime sulla domanda di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (articolo 29-*quater*, comma 10) entro 150 giorni dalla presentazione della domanda,

Ove l'autorità competente non provveda entro i termini stabiliti è possibile ricorrere alle tutele avverso il silenzio dell'Amministrazione previste dalla vigente disciplina relativa alle disposizioni generali del processo amministrativo contenuta nel decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 «*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*».

In linea di principio, tutti i procedimenti relativi agli impianti esistenti avrebbero dovuto essere comunque conclusi in tempo utile per assicurare il rispetto del termine del 31 marzo 2008 fissato con decreto-legge n. 180 del 30 ottobre 2007, convertito dalla legge n. 243 del 19 dicembre 2007. Peraltro il medesimo decreto-legge, come convertito, espressamente disciplina l'ipotesi che l'autorizzazione non sia intervenuta entro il suddetto termine in particolare disponendo che «*in mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, in sede di prima applicazione, per le domande di autorizzazione integrata ambientale relative ad impianti esistenti, regolarmente presentate entro i termini, i gestori possono procedere all'esecuzione degli interventi proposti finalizzati all'adeguamento dell'impianto alle migliori tecniche disponibili, con le modalità e i termini indicati nella domanda, qualora gli stessi interventi non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale o, se a questa soggetti, per essi sia già stato emanato provvedimento favorevole di conformità ambientale, dando contestualmente pieno avvio alle attività di monitoraggio e controllo indicate nella domanda medesima*» (art. 2, comma 1-bis del d.l. n. 180/2007, convertito dalla legge n. 243/2007).

3.4. Disposizioni transitorie relative al rilascio dell'AIA

Il d.lgs. n. 46/2014 detta (articolo 29, comma 1 e 2) due specifiche disposizioni transitorie relative alle attività già in essere.

La prima disposizione si rivolge alle «*installazioni esistenti*» già ricomprese nell'ambito di applicazione della disciplina in materia di «*Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC)*» e prevede che in questi casi eventuali procedimenti di rilascio, rinnovo, riesame o modifica dell'autorizzazione integrata ambientale in corso alla data del 7 gennaio 2013 «*sono conclusi con riferimento alla normativa vigente all'atto della presentazione dell'istanza entro e non oltre settantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (cioè entro il 25 giugno 2014)*».

La seconda previsione normativa si rivolge sempre alle «*installazioni esistenti*», ma che sono rientrate nell'ambito di applicazione della disciplina in materia di «*Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC)*» per effetto delle nuove previsioni del d.lgs. n. 46/2014, in questi casi la norma prevede che deve essere presentata domanda di AIA entro il 7 settembre 2014 e l'Autorità competente deve rilasciare l'autorizzazione entro il 7 luglio 2015, nel frattempo «*gli impianti possono continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti*».

3.4.1. Disposizioni transitorie stabilite dalla Regione del Veneto

Viste le tempistiche indicate nel D.lgs. n. 46/2014, sia in relazione ai procedimenti per il rilascio delle AIA aperti precedentemente all'entrata in vigore del decreto e tutt'ora in corso, che di quelli che dovranno essere attivati a seguito delle modifiche introdotte, nella deliberazione della Giunta regionale 22 luglio 2014, n. 1298 la Regione del Veneto ha ritenuto opportuno indicare nel merito alcune modalità operative per i procedimenti in corso:

- a) i procedimenti avviati prima del 7 gennaio 2013, salvo espressa richiesta del gestore di passare al nuovo regime, si concludono secondo le procedure vigenti alla data di presentazione entro il 24 giugno 2014, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;
- b) i procedimenti avviati dal 7 gennaio 2013 al 10 aprile 2014 si adeguano alle nuove procedure allo stato degli atti. Pertanto:
 - se la fase istruttoria si è conclusa entro il 10 aprile 2014, non è necessario riaprirla per adeguarla alle nuove disposizioni;
 - se la fase istruttoria non si è conclusa entro il 10 aprile 2014, il procedimento per il rilascio dell'A.I.A.

dovrà essere adeguato alle previsioni del D.lgs. n. 46/2014.

Se, a seguito dell'emanazione del D.lgs. n. 46/2014, le installazioni non sono più soggette ad AIA, i procedimenti sono trasferiti per il seguito di competenza, alle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni ambientali non A.I.A.

3.5 Tariffe per il rilascio dell'AIA e per l'effettuazione dei controlli

L'art.33, comma 3-bis, del d.lgs. n. 152/2006 stabilisce che *«le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale o delle domande di modifica di cui all'articolo 29-nonies o del riesame di cui all'articolo 29-octies e per i successivi controlli previsti dall'articolo 29-decies sono a carico del gestore»*, mentre più avanti nello stesso comma si prevede che per definire l'entità delle tariffe da applicare deve essere emanato un apposito decreto interministeriale.

L'articolo 33, comma 3-ter stabilisce, inoltre, che *«nelle more dei decreti di cui al comma 3-bis, resta fermo quanto stabilito dal decreto 24 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 22 settembre 2008»*.

Il decreto ministeriale 24 aprile 2008 recante *«Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59»* (comunicato in GU 22/9/2008, n. 222), definisce le tariffe relative alle istruttorie per il rilascio, il rinnovo e il riesame dell'AIA ed alle ispezioni programmate nel piano di monitoraggio e controllo. Va, peraltro, segnalato che numerose Regioni hanno adottato specifici provvedimenti con i quali hanno regolato, per gli impianti di propria competenza, i temi delle tariffe relative al rilascio, rinnovo, modifica dell'AIA e dello svolgimento dei controlli da parte delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente.

3.5.1. Tariffe stabilite dalla Regione del Veneto

La Regione del Veneto in conformità a quanto previsto dal d.m. 24 aprile 2008 all'articolo 9, comma 4 *«Nel rispetto dei principi del presente decreto, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono adeguare e integrare le tariffe di cui al presente decreto da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli...»*, è intervenuta sulla materia delle tariffe con la deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2009, n. 1519 riconsiderando gli importi tariffari stabiliti da ministero e rapportando le singole voci di tariffa all'effettiva prestazione dei servizi necessari all'istruttoria e ai diversi costi del personale regionale e provinciale.

Il provvedimento regionale fissa i parametri per la determinazione delle tariffe da applicare:

- per il rilascio dell'A.I.A. definitiva di competenza della Regione o delle Province del Veneto, sia per le attività esistenti che per quelle di nuove realizzazione;
- per le modifiche sostanziali, per quelle non sostanziali e per il rinnovo di tale autorizzazione;
- per lo svolgimento, da parte di ARPAV, delle attività di controllo specificatamente programmate nell'autorizzazione stessa.

Inoltre, con successiva deliberazione 29 dicembre 2009, n. 4148 la Giunta regionale ha stabilito che, in caso di impianti assoggettati a valutazione di impatto ambientale (VIA) e ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), il proponente debba versare all'autorità competente solo gli oneri istruttori previsti per la VIA.

3.6. Rinnovo, Riesame ed Aggiornamento dell'Autorizzazione

Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 1, l'autorità competente riesamina periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni.

Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:

- a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
- b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.

Peraltro, se l'installazione è registrata EMAS (ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009) il termine di cui alla lettera b), è esteso a sedici anni, mentre se l'installazione è certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001, il medesimo termine è esteso a dodici anni.

Nel caso indicato alla lett. b), in caso di inosservanza del termine di presentazione della domanda di riesame l'autorizzazione si intende scaduta e la mancata presentazione nei tempi indicati della documentazione

prevista (compresa l'attestazione del pagamento della tariffa per gli oneri istruttori) comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa dal 10.000 euro a 60.000 euro.

A prescindere dalla scadenza, l'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, riesamina (e quindi può modificare) l'autorizzazione quando:

- a giudizio dell'autorità competente ovvero, in caso di installazioni di competenza statale, a giudizio dell'amministrazione competente in materia di qualità della specifica matrice ambientale interessata, l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
- le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni;
- a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
- sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono
- una verifica di cui all'articolo 29-sexies, comma 4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessità di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili" (articolo 29-octies, comma 4).

Fino al rilascio del provvedimento di AIA, il gestore prosegue l'attività sulla base delle autorizzazioni già in suo possesso.

Circa le modifiche dell'impianto e aggiornamento dell'autorizzazione, vanno innanzitutto premesse le seguenti due definizioni riportate all'articolo 5, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006:

«l) modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;

l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa».

Posto che, chiaramente, l'autorizzazione riguarda un determinato impianto avente determinate caratteristiche ed una determinata configurazione, variando le quali non necessariamente l'autorizzazione conserva piena idoneità, è prescritto che eventuali progetti di modifica di impianti già autorizzati vengano comunicati all'autorità competente. Il decreto legislativo, in conformità letterale alla direttiva CE, distingue tra «*modifica dell'impianto*» in generale o generica e «*modifica sostanziale*».

Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui al comma 1, risultino sostanziali, il gestore invia all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, commi 1 e 2. Si applica quanto previsto dagli articoli 29-ter e 29-quater in quanto compatibile.

In caso di variazioni relative alla titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai fini della volturazione dell'autorizzazione integrata ambientale. (art. 29-nonies, comma 4).

3.7. Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale

Ai sensi dell'articolo 29-decies, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 152/2006 il gestore deve:

- prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale, darne comunicazione all'autorità competente,
- a far data dalla comunicazione di cui sopra, trasmettere all'autorità competente e ai comuni interessati, nonché all'ente responsabile degli accertamenti (Arpa regionali e provinciali) i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione, secondo modalità e frequenze stabilite nella stessa.

L'autorità competente, a sua volta, deve provvedere a mettere a disposizione del pubblico tali dati, mediante pubblicazione sul sito internet. Il gestore provvede, altresì, ad informare immediatamente i medesimi soggetti

in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.

3.8. Attività di controllo

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per gli impianti di competenza statale, o, negli altri casi, l'autorità competente, avvalendosi le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, accertano, secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione e con oneri a carico del gestore:

- a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;
- b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
- c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto (articolo 29-*decies*, comma 3).

Peraltro, l'autorità competente, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio destinate allo scopo, può disporre ispezioni straordinarie sugli impianti autorizzati (articolo 29-*decies*, comma 4).

Il d.lgs. n. 46/2014 ha specificato che tali attività vengono definite a livello regionale in un apposito piano di ispezione ambientale aggiornato dalla Regione. Il nuovo provvedimento definisce il periodo intercorrente fra due ispezioni prevedendo che non supera:

- un anno, per le installazioni che presentano i rischi più elevati,
- tre anni, per le installazioni che presentano i rischi meno elevati,
- sei mesi, se la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di sicurezza.

Il gestore, in sede di svolgimento dell'attività di controllo, deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica dell'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere eventuali altre informazioni necessarie ai fini di verificare il rispetto della disciplina IPPC. A tal fine, almeno dopo ogni visita in loco, il soggetto che effettua gli accertamenti redige una relazione che contiene i pertinenti riscontri in merito alla conformità dell'installazione alle condizioni di autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere. La relazione è notificata al gestore interessato e all'autorità competente entro due mesi dalla visita in loco ed è resa disponibile al pubblico, entro quattro mesi dalla visita in loco. Fatto salvo quanto previsto in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, l'autorità competente provvede affinché il gestore, entro un termine ragionevole, adotti tutte le ulteriori misure che ritiene necessarie, tenendo in particolare considerazione quelle proposte nella relazione.

Inoltre ai sensi dei commi 6,7,e 8 dell'articolo 29-*decies*:

- gli esiti dei controlli e delle ispezioni vanno comunicati all'autorità competente con indicazione delle situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare;
- ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio su impianti soggetti alla disciplina IPPC, e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione della stessa, comunica tali informazioni, ivi comprese le notizie di reato, anche all'autorità competente;
- i risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e in possesso dell'autorità competente, devono essere messi a disposizione del pubblico.

In sintesi, al termine delle ispezioni l'ente (ISPRA o agenzia regionale per l'ambiente) redige una relazione che contiene i riscontri relativi alla conformità dell'installazione alle condizioni dell'autorizzazione e le conclusioni relative ad eventuali azioni che il gestore deve intraprendere. La relazione:

- va notificata al gestore e all'autorità competente entro due mesi dall'ispezione,
- ed è resa disponibile al pubblico entro quattro mesi dall'ispezione.

3.9. Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale, o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

- a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno;
- c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle

prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente

d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione. (articolo 29-*decies*, comma 9).

3.10. Incidenti e imprevisti

In caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore informa immediatamente l'autorità competente e l'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-*decies*, comma 3, e adotta immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone l'autorità competente.

L'autorità competente può diffidare il gestore affinché adotti ogni misura complementare appropriata che l'autorità stessa, anche su proposta dell'ente responsabile degli accertamenti o delle amministrazioni competenti in materia ambientale territorialmente competenti, ritenga necessaria per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o imprevisti.

L'autorizzazione può meglio specificare tempi, modalità e destinatari delle informative, fermo restando il termine massimo di otto ore, nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria.

3.11. Comunicazioni

Le autorità competenti comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cadenza almeno annuale, i dati di sintesi concernenti le domande ricevute, copia informatizzata delle autorizzazioni rilasciate e dei successivi aggiornamenti, nonché un rapporto sulle situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni della autorizzazione integrata ambientale. L'obbligo si intende ottemperato nel caso in cui tali informazioni siano rese disponibili telematicamente ed almeno annualmente l'autorità competente comunichi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le modalità per acquisire in remoto tali informazioni.

La sopraccitata comunicazione viene attualmente effettuata ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 166/2006 *relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio* e riguarda:

- per le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, le sostanze emesse individuate nell'allegato II al regolamento qualora superino i valori soglia indicati per ciascuna sostanza;
- per i rifiuti, il trasferimento fuori dal sito di produzione per quantitativi di oltre 2 ton/anno di rifiuti pericolosi e di oltre 2000 ton/anno di rifiuti non pericolosi.

Per effettuare la comunicazione è necessario collegarsi al sito <http://www.dichiarazioneINES.it>.

4. Sanzioni

Il sistema sanzionatorio che presidia il rispetto delle disposizioni del Titolo III-bis, Parte II, del d.lgs. n. 152/2006 è contenuto all'articolo 29-*quattordices*, che, come di consueto in materia ambientale, prevede una serie di reati contravvenzionali e di illeciti amministrativi.

In sintesi le principali sanzioni previste dall'articolo 29-*quattordices* sono:

- esercizio di una delle attività soggette alla disciplina IPPC senza autorizzazione integrata ambientale, o con la medesima sospesa o revocata: arresto fino a 1 anno o ammenda da 2.500 a 26.000 euro; nel caso in cui l'esercizio non autorizzato comporti lo scarico di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza, ovvero la raccolta, o il trasporto, o il recupero, o lo smaltimento di rifiuti pericolosi, nonché nel caso in cui l'esercizio sia effettuato dopo l'ordine di chiusura dell'installazione, la pena è quella dell'arresto da sei mesi a due anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro. Se l'esercizio non autorizzato riguarda una discarica, alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
- omessa osservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale: sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro;
- omessa osservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale: ammenda da 5.000 a 26.000 euro nel caso in cui l'inosservanza:
 - a) sia costituita da violazione dei valori limite di emissione, rilevata durante i controlli previsti nell'autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui all'articolo 29-*decies*, commi 4 e 7, a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entità, fissati nell'autorizzazione stessa;
 - b) sia relativa alla gestione di rifiuti;
 - c) sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa;
- omessa osservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, ammenda da 5.000 a 26.000 euro e la pena dell'arresto fino a due anni nel caso in cui l'inosservanza:
 - a) alla gestione di rifiuti pericolosi non autorizzati;
 - b) allo scarico di sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza;
 - c) a casi in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa;
 - d) all'utilizzo di combustibili non autorizzati;
- modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista: arresto fino ad 1 anno o ammenda da 2.500 a 26.000 euro;
- omesso invio all'autorità competente della comunicazione prevista dall'articolo 29-*decies*, comma 1 (si tratta della comunicazione che il gestore deve inviare all'autorità competente prima di dare attuazione a quanto previsto dall'AIA) nonché quella prevista all'articolo 29-*undecies*, comma 1, nei termini di cui al comma 3 del medesimo articolo 29-*undecies* (si tratta della comunicazione che il gestore deve inviare all'autorità competente in caso di incidenti o imprevisti): sanzione amministrativa da 5.000 a 52.000 euro;
- omessa comunicazione all'autorità competente, all'ente responsabile degli accertamenti in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente ed ai comuni interessati dei dati relativi alle misurazioni delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale: sanzione amministrativa da 2.500 a 11.000 euro; nel caso in cui il mancato adempimento riguardi informazioni inerenti la gestione di rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa pecuniaria è sestuplicata. La sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un decimo se il gestore effettua tali comunicazioni con un ritardo minore di 60 giorni ovvero le effettua formalmente incomplete o inesatte ma, comunque, con tutti gli elementi informativi essenziali a caratterizzare i dati di esercizio dell'impianto.
- omessa presentazione, senza giustificato e documentato motivo, nei termini prescritti della documentazione integrativa richiesta dall'autorità competente per rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale: sanzione amministrativa da 5.000 a 26.000 euro.

Le sanzioni amministrative sono irrogate dal Prefetto per gli impianti di competenza statale e dall'autorità competente per gli altri impianti.

Per gli impianti soggetti alla disciplina IPPC, dalla data di dalla data della prima comunicazione di cui all'articolo 29-*decies*, comma 1, dell'autorizzazione integrata ambientale, non si applicano le sanzioni, previste da norme di settore o speciali, relative a fattispecie per le quale l'articolo 29-*quattordices* prevede una specifica sanzione, a meno che esse non configurino anche un più grave reato.

Infine si segnala che ai sensi dell'articolo 35, 2-*quinq*ues «*Nei casi di cui al comma 2-quater non si applica la sanzione di cui di cui all'articolo 29-quattordices, comma 1* » (sanzione relativa all'esercizio di una delle attività soggette alla disciplina IPPC senza autorizzazione integrata ambientale, o con la medesima sospesa o revocata. Il comma 2-quater dispone che «*Fino alla data di invio della comunicazione di cui all'articolo 29-decies, comma 1, relativa alla prima autorizzazione integrata ambientale rilasciata all'installazione, le installazioni esistenti per le quali sia stata presentata nei termini previsti la relativa domanda, possono proseguire la propria attività, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore rilasciate per l'esercizio e per le modifiche non sostanziali delle installazioni medesime; tali autorizzazioni restano valide ed efficaci fino alla data di cui all'articolo 29-quater, comma 12, specificata nell'autorizzazione integrata ambientale, ovvero fino alla conclusione del procedimento, ove esso non porti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.* »).

Inoltre, si segnala che il d.lgs. n. 46/2014 prevede, da quest'anno, una specifica sanzione amministrativa da 5.000 a 52.000 euro per il gestore che omette di effettuare nei termini previsti (30 aprile) la dichiarazione annuale al registro E-PRTR relativa alle emissioni in aria, acqua e suolo.

5. Rapporti fra Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e Valutazione di impatto Ambientale (VIA)

In caso di nuovi impianti o di modifiche sostanziali ad impianti esistenti per i quali oltre all'applicazione della disciplina IPPC ricorrano anche i presupposti di applicazione della disciplina relativa alla valutazione di impatto ambientale, trovano applicazione alcune disposizioni particolari tese a semplificare e coordinare le due diverse procedure.

Per questi casi l'articolo 10 del d.lgs. n. 152/2006 prevede che:

- per i progetti per i quali la valutazione di impatto ambientale spetta allo Stato e che ricadono nel campo di applicazione dell'allegato XII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006 (cioè progetti per i quali anche il procedimento di AIA è di competenza statale) il provvedimento di VIA «*fa luogo dell'autorizzazione integrata ambientale*» (articolo 10, comma 1) e in questi casi «*lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 29-ter e il provvedimento finale le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 29-sexies e 29-septies del presente decreto*» (articolo 10, comma 1-bis) ed inoltre «*le condizioni e le misure supplementari di cui al comma 1-bis sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattordices...*» (articolo 10, comma 1-ter);
- per i progetti per i quali la valutazione di impatto ambientale è di competenza regionale o delle province autonome, così come la procedura di rilascio dell'AIA «*Le regioni e le province autonome assicurano che ..., la procedura per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale sia coordinata nell'ambito del procedimento di VIA. È in ogni caso disposta l'unicità della consultazione del pubblico per le due procedure. Se l'autorità competente in materia di VIA coincide con quella competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, le disposizioni regionali e delle province autonome possono prevedere che il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale faccia luogo anche di quella autorizzazione. In questo caso, si applica il comma 1-bis del presente articolo*» (articolo 10, comma 2);
- per i progetti soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità (ai sensi dell'articolo 6, comma 7), l'autorizzazione integrata ambientale può essere richiesta solo dopo che, completata la procedura di verifica (prevista dall'articolo 20), l'autorità competente valuti di non assoggettare i progetti a VIA (articolo 10, comma 1);
- in caso di impianti assoggettati sia alla procedura di VIA che a quella di AIA è prevista dall'articolo 29-*quater* la possibilità di provvedere ad un'unica e comune pubblicazione dell'annuncio relativo al deposito dell'istanza prevista agli articoli 24, commi 1, 2 e 3 e 29-*quater*, comma 3.

In virtù di ciò il successivo articolo 26 del d.lgs. n. 152/2006, al comma 4 prevede che:

«Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto».

5.1. Rapporti fra le procedure di AIA e VIA nella Regione del Veneto

La Giunta regionale del Veneto con deliberazione 22 luglio 2008, n. 1998 ha provveduto, tra l'altro, a disciplinare il coordinamento della procedura di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale nell'ambito del procedimento di VIA così come richiesto dall'articolo 10, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006.

In tal senso la citata deliberazione ha quindi previsto che:

- nel caso di impianti in cui l'autorità competente per ambedue le procedure sia la Regione, la procedura di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale è integrata in quella di VIA, la relativa istruttoria è svolta congiuntamente dalle strutture regionali, ognuna per la materia di propria competenza e secondo le normative di riferimento, e la Commissione VIA viene integrata con il Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio o da un suo delegato, per lo svolgimento di conferenza di servizi;
- nel caso di impianti in cui l'autorità competente per ambedue le procedure sia la Provincia, la commissione provinciale VIA sarà integrata dal rappresentante provinciale competente per la procedura di autorizzazione integrata ambientale, per lo svolgimento di conferenza di servizi;
- nel caso in cui la procedura preveda competenze di Amministrazioni diverse (Regione e Provincia) per la procedura di VIA e quella di AIA, al fine di semplificare la conclusione delle stesse procedure, la procedura di AIA verrà svolta all'interno della competente Commissione VIA, regionale o provinciale.

Inoltre, con la medesima deliberazione è stato conferito al Segretario regionale all'ambiente ed al territorio di provvedere ad individuare le opportune forme di coordinamento tra le strutture che partecipano al procedimento «*in modo da garantire l'assolvimento in tempi celeri dei prescritti adempimenti istruttori*».

A tale disposizione è stata data attuazione con la circolare del 31 ottobre 2008 dei Segretari regionali all'ambiente ed al territorio ed alle infrastrutture e mobilità.

